

**Oggetto: Comunicazione telematica all'INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81/2008**

Si informano le aziende associate, che il 13 marzo u.s., è stata diramata una Circolare INAIL ([circolare n.11/09](#)) concernente la comunicazione, all'Inail, del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tramite un'apposita **procedura telematica**.

L'obbligo di comunicazione è stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro).

Com'è noto, tale obbligo di comunicazione incombe sul datore di lavoro o sui dirigenti (se tale compito rientra nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro) e riguarda, appunto, il nominativo di tale soggetto (normato dall'art. 47 del Testo Unico).

In breve, la comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i, e deve riferirsi alla **situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente**.

L'INAIL ha predisposto un'apposita procedura per la segnalazione in oggetto, accessibile in linea dal sito Web dell'Istituto, attraverso il "Punto Cliente".

L'inserimento tramite la procedura potrà essere **effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno**; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che "fotografa" la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al **16 maggio 2009**.

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente potrà semplicemente **confermare la situazione già presente in archivio**; nel caso siano **intercorse variazioni** dovrà invece procedere ad una **nuova segnalazione**.

Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati, storicizzandoli; **rilascia poi all'utente stampa della ricevuta della comunicazione**, anche ai fini della **esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti**, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Si ricorda, da ultimo, che l'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, art. 18 comma 1, lettera aa), una **sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00**.

→ **ATTENZIONE!** L'INAIL ha specificato che le aziende che hanno inviato, prima dell'emanazione della presente circolare, le segnalazioni tramite posta o fax, **debbono in ogni caso provvedere alla comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, utilizzando il format (e la relativa procedura) on-line**.